

STATUTO

SAFIS CONSULTING S.R.L. IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CHIUSANO DI SAN DOMENICO AV
VIA POZZETTO 15

Numero REA: AV - 202547

Codice fiscale: 03063880649

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-09-2020 - Statuto completo	2
--	---

		allegato B' il numero 44461 della raccolta
	NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'	
	"SAFIS CONSULTING S.R.L. IMPRESA SOCIALE"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA - DOMICILIAZIONE	
	ARTICOLO 1	
	Denominazione sociale	
	1.01 La Società a responsabilità limitata avente la qualifica di impresa sociale, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.112, denominata "SAFIS CONSULTING S.R.L. IMPRESA SOCIALE" è rego- lata dalle Norme di Funzionamento, dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n.112, dal codice civile e, ove compatibili, dalle norme del codice del Terzo Settore di cui dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117.	
	1.02. La denominazione della Società potrà essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiu- scoli.	
	ARTICOLO 2	
	Sede sociale	
	2.01 La Società ha sede legale in Chiusano di San Domenico all'indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita nel Registro delle Imprese.	
	2.02 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi in- dirizzo dello stesso comune con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del registro delle imprese.	
		1

	2.03 Potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia sia	
	all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie,	
	uffici di rappresentanza con delibera dell'Organo Ammini-	
	strativo.	
	ARTICOLO 3	
	Oggetto sociale	
	3.1. L'impresa sociale, esercita in via stabile e principale	
	più attività di impresa di interesse generale, per il senza	
	scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di	
	utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e	
	trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei la-	
	voratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati alla	
	sua attività.	
	3.2. L'impresa sociale in particolare, nel rispetto di quanto	
	previsto dall'art.2 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.112 ha per	
	oggetto l'erogazione di:	
	a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1,	
	commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive	
	modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui	
	alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e successive modificazioni,	
	e di cui alla Legge 22 giugno 2016, n.112, e successive mo-	
	dificazioni;	
	b) interventi e prestazioni sanitarie;	
	c) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presi-	
	dente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, pub-	
		2

	blicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e	
	successive modificazioni;	
	d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi	
	della Legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni,	
	nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità	
	educativa;	
	e) formazione universitaria e post-universitaria;	
	f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
	g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche	
	o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche	
	editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della	
	pratica del volontariato, e delle attività di interesse ge-	
	nerale di cui al presente articolo;	
	h) organizzazione e gestione di attività turistiche di inte-	
	resse sociale, culturale o religioso;	
	i) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica e al successo scolastico e for-	
	mativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della	
	povertà educativa;	
	j) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti	
	del Terzo settore resi da enti composti in misura non infe-	
	riore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti	
	del Terzo settore;	
	k) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto	
	2014, n.125, e successive modificazioni;	
		3

l) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

m) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4;

n) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

o) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

	p) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge	
	18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;	
	q) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni	
	confiscati alla criminalità organizzata.	
	Per l'attuazione del proprio oggetto sociale la Società e-	
	sercita in via stabile e principale un'attività economica	
	organizzata al fine della produzione o scambio di beni e	
	servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di	
	interesse generale come sopra richiamate. La Società potrà	
	svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra	
	istituzione nei limiti e con le modalità di cui all'art. 4 del	
	d.lgs. 3 luglio 2017 n.112.	
	La Società intende beneficiare di tutte le agevolazioni,	
	provvidenze e benefici per le imprese sociali e per le imprese	
	che operano nel settore in oggetto.	
	3.03 La Società potrà assumere partecipazioni ed interessenze	
	in società, imprese e consorzi anche costituendi aventi og-	
	getto analogo, affine o connesso al proprio, fatto salvo il	
	limite di cui all'articolo 2361 del Codice Civile ed esclusa	
	ogni attività di successivo collocamento a terzi e al pub-	
	blico.	
	3.04 La Società potrà, comunque, compiere qualsiasi operazione	
	commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare necessaria	
	o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché	
	l'attività finanziaria strettamente collegata o strumentale	
		5

	rispetto al conseguimento dell'oggetto sociale.	
	3.05 La Società, infine, sempre all'esclusivo fine del con-	
	seguimento dell'oggetto sociale, potrà ricorrere a qualsiasi	
	forma di finanziamento con Istituti di credito, con Banche,	
	con società e privati, concedendo tutte le opportune garanzie	
	mobiliari ed immobiliari, reali e personali.	
	3.06 L'assunzione di partecipazioni comportanti una respon-	
	sabilità illimitata deve essere deliberata dall'assemblea; di	
	tali partecipazioni gli amministratori danno specifica in-	
	formazione nella nota integrativa nel bilancio.	
	3.07 Sono tassativamente escluse:	
	1) le attività professionali riservate, nonché ogni attività	
	per la quale la legge prevede il rilascio di preventiva ap-	
	posita autorizzazione e, segnatamente, l'esercizio delle at-	
	tività di cui alla legge 2 gennaio 1991 n.1 (intermediazione	
	mobiliare professionale nei confronti del pubblico) e suc-	
	cessive modifiche ed integrazioni;	
	2) la sollecitazione del pubblico risparmio, ai sensi del-	
	l'art.18 della Legge 7 giugno 1974 n.214 e successive modi-	
	fiche ed integrazioni;	
	3) l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di	
	cui all'art.4 comma secondo della legge 5 luglio 1991 n.197 e	
	successive modifiche ed integrazioni;	
	4) l'erogazione del credito al consumo, anche nell'ambito	
	della compagine sociale, ai sensi di quanto disposto dal Mi-	
		6

	Ministero del Tesoro con decreto 27 settembre 1991.	
	ARTICOLO 4	
	4.0 La durata dell'Impresa Sociale è stabilita sino al 31	
	dicembre 2070 (duemilasettanta) e potrà essere prorogata o	
	anticipatamente sciolta con deliberazione dei soci.	
	ARTICOLO 5	
	Domiciliazione	
	5.01 Il domicilio dei soci, per quanto attiene i rapporti	
	societari è quello risultante dal libro dei soci. In mancanza	
	dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa ri-	
	ferimento alla residenza anagrafica.	
	5.02 Il domicilio degli amministratori, dei sindaci e del	
	revisore, se nominati, per quanto attiene i rapporti socie-	
	tari, è quello risultante all'atto della loro nomina.	
	TITOLO II	
	CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI - DIRITTI DEI SOCI - QUOTE -	
	LAVORO NELL'IMPRESA SOCIALE - COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI	
	ARTICOLO 6	
	Capitale sociale	
	6.1. Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila vir-	
	gola zero zero).	
	6.2. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante	
	conferimento di beni in natura, di crediti, nonché di ogni	
	altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione eco-	
	nomica.	
		7

ARTICOLO 7

FINANZIAMENTI

7.1. L'Impresa sociale può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti. Resta peraltro inteso che la concessione di tali modalità di finanziamento da parte dei soci è libera. I finanziamenti si considerano sempre improduttivi di interessi, a meno che il titolo non ne preveda espressamente l'obbligo di corresponsione ed il relativo tasso, nell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 3 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

7.2. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della Società - in qualsiasi forma effettuati e concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla Società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della Società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento - è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente all'avvio della procedura concorsuale a carico della Società, deve essere restituito.

ARTICOLO 8

DIRITTI DEI SOCI

8.1. I diritti sociali spettano ai soci in proporzione alla partecipazione posseduta.

	8.2. È vietato qualunque tipo di discriminazione nella di-	
	sciplina del rapporto sociale, salvo i diversi diritti e fa-	
	coltà che possano discendere dalla forma giuridica di società	
	a responsabilità limitata della Società, in conformità a	
	quanto previsto dall'articolo 8 del d.lgs. 3 luglio 2017 n.	
	112.	
	ARTICOLO 9	
	QUOTE	
	9.1. Le quote di partecipazione sono liberamente trasferibili	
	salvo quanto previsto al successivo art.11.	
	ARTICOLO 10	
	LAVORO NELL'IMPRESA SOCIALE	
	10.1. Ai lavoratori subordinati non può essere corrisposto un	
	trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto	
	dai contratti e accordi collettivi di cui all'articolo 51 del	
	d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81. In ogni caso la differenza tra le	
	retribuzioni dei lavoratori subordinati non può essere supe-	
	riore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla retribu-	
	zione annua lorda.	
	10.2 Ai lavoratori subordinati e autonomi non possono essere	
	corrisposti retribuzioni o compensi superiori al 40% (quaranta	
	per cento) di quelli stabiliti, per le medesime qualifiche,	
	dai contratti e accordi collettivi di cui al precedente comma.	
	10.3. E' ammessa la prestazione di attività di volontariato,	
	nei limiti del numero dei lavoratori a qualunque titolo im-	
		9

piegati nella Società. Le prestazioni di attività di volontariato devono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di lavoratori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizi fatta eccezione per gli oneri di assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, obbligatorie ai sensi dell'art. 13, 2° comma D.lg.s. 3 luglio 2017 n. 112.

Il consiglio di amministrazione può decidere i casi, le modalità ed i limiti del riconoscimento ai volontari di meri rimborsi di spesa a piè di lista. I volontari della Società sono iscritti nominativamente in un apposito Registro agli atti della Società medesima.

10.4. I lavoratori, a qualunque titolo prestino la loro opera in favore della Società, i volontari, i destinatari dell'attività dell'impresa sociale, sono coinvolti nell'attività medesima ai sensi dell'art. 11 del D.lg.s. 3 luglio 2017 n. 112. Il consiglio di amministrazione, anche attraverso regolamento aziendale da esso approvato, decide circa l'adozione e l'attuazione di meccanismi di coinvolgimento e partecipazione mediante i quali i suindicati soggetti, anche attraverso loro rappresentanze, siano informati delle questioni di loro interesse, sulle medesime questioni siano consultati e posti in grado di esercitare la loro influenza sulle relative decisioni

da parte della Società. Degli esiti del coinvolgimento deve
essere fatta menzione nel bilancio sociale di cui all'art. 9,
comma 2, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI

10.5. I lavoratori sia subordinati che autonomi, i volontari,
i destinatari dell'attività dell'impresa sociale, partecipano,
con funzione consultiva e senza diritto di voto, all'assemblea
che sia stata indetta per la trattazione delle questioni di
loro specifico interesse, ossia quelle riguardanti le condi-
zioni di lavoro e la qualità dei beni o servizi erogati. Hanno
diritto di partecipare all'assemblea, per ciascuna categoria
quando debba essere trattata questione di suo interesse, un
rappresentante dei lavoratori, un rappresentante dei volon-
tari, un rappresentante dei destinatari dell'attività del-
l'impresa sociale.

TITOLO III

Ammissione ed esclusione del socio

ARTICOLO 11

11.1 L'organo amministrativo rilascia il gradimento all'am-
missione di un nuovo socio e decide sull'esclusione del socio.

11.2 I dinieghi di ammissione quale socio o le esclusioni del
socio non potranno in alcun modo essere adottati per motiva-
zioni, anche indirettamente, discriminatorie ma esclusivamente
potranno essere adottati per mancanza di condivisione attuata
mediante contestazione scritta non motivata o contraria al-

l'etica da parte dell'interessato della concreta attività svolta dalla Società o per il compimento di attività in contrasto con lo scopo della Società o di atti resi pubblici che offendano persone o ledano l'immagine della Società.

11.3 In ogni caso, in ultima istanza, in caso di diniego di ammissione o di esclusione la decisione finale spetta all'assemblea dei soci che dovrà riunirsi, senza indugio, non oltre trenta giorni, dalla richiesta presentata dall'istante, ai sensi e nel rispetto dell'art.8, comma 2, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

TITOLO IV

Decisioni del soci in assemblea

ARTICOLO 12

12.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle Norme di Funzionamento nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

12.2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio;
2. la nomina degli amministratori;
3. la nomina dei sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale e del revisore legale dei conti;
4. le modificazioni delle Norme di Funzionamento;
5. la decisione di compiere operazioni che comportano una

	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;	
	6. la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	7. la messa in liquidazione, la nomina dei liquidatori e la	
	determinazione dei loro poteri e dei criteri di svolgimento	
	della liquidazione;	
	8. l'aumento gratuito del capitale sociale, la distribuzione	
	di dividendi ai soci e le erogazioni gratuite in favore di	
	enti del Terzo settore nei limiti previsti dall'art. 3, comma	
	3, d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e di cui all'art. 24, punto	
	24.2, delle Norme di Funzionamento;	
	9. la destinazione di una parte degli utili ai fondi di cui	
	all'art. 16 d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.	
	12.3. Le decisioni dei soci sono sempre assunte mediante de-	
	liberazione assembleare.	
	ARTICOLO 13	
	13.1. L'assemblea viene convocata dal Consiglio di Ammini-	
	strazione ogni qual volta quest'ultimo lo ritenga opportuno e	
	comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del	
	bilancio (entro centoventi giorni dalla chiusura dell'eser-	
	cizio sociale).	
	13.2. L'assemblea è convocata mediante avviso contenente	
	l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e	
	l'elenco delle materie da trattare, spedito mediante racco-	
	mandata, anche a mano, telefax o posta elettronica almeno otto	
		13

	giorni prima dell'adunanza al domicilio stabilito per legge.	
	Nell'avviso di convocazione potrà essere fissato il giorno per	
	la seconda convocazione.	
	Quest'ultima non può aver luogo nello stesso giorno fissato	
	per la prima convocazione.	
	13.3. In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si	
	reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero	
	capitale sociale e siano presenti o informati tutti i compo-	
	menti in carica dell'organo amministrativo e il collegio	
	sindacale e nessuno si opponga alla trattazione dell'argo-	
	mento.	
	13.4. L'assemblea si tiene, di regola, presso la sede sociale,	
	salvo diversa disposizione dell'organo amministrativo e purché	
	in Italia.	
	ARTICOLO 14	
	14.1. L'assemblea è presieduta dal Presidente, o in caso di	
	sua assenza e/o impedimento, dalla persona designata dagli	
	intervenuti.	
	L'assemblea elegge un segretario, anche non socio.	
	L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale	
	dell'assemblea è redatto da un notaio.	
	14.2. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la re-	
	golare costituzione della stessa, accertare l'identità e la	
	legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgi-	
	mento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati	
		14

delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

ARTICOLO 15

15.1. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio collegati o audio-video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

a. sia consentito al presidente dell'assemblea di effettuare le attività di cui all'articolo 13.2;

b. sia consentito al presidente dell'assemblea e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c. sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

d. vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati - a cura della Società - nei quali gli intervenienti possono affluire.

15.2. Il presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante devono trovarsi contemporaneamente presso il medesimo luogo; in esso l'assemblea si intende tenuta.

15.3. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea

può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati.

Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

ARTICOLO 16.

16.1. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soggetti aventi diritto di voto, nonché, per la trattazione delle materie di loro specifico interesse, i soggetti con funzione consultiva e senza diritto di voto di cui al precedente art.10.5.

16.2. I soggetti aventi diritto di voto legittimati ad intervenire in assemblea possono farsi rappresentare, anche da un non socio, mediante delega scritta da conservare fra i documenti della Società.

ARTICOLO 17

17.1. A ciascun socio il diritto di voto spetta in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione. Il socio non in regola con l'esecuzione dei conferimenti non può votare.

17.2. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

17.3. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia la parte del capitale sociale rappre-

	sentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta	
	dei presenti.	
	17.4. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese validamente	
	per alzata di mano, salvo diversa modalità di votazione sta-	
	bilita dal presidente dell'assemblea. È escluso il voto se-	
	greto.	
	17.5. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da	
	verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal	
	notaio.	
	17.6. Le modificazioni delle Norme di Funzionamento devono	
	constare da verbale redatto da un notaio.	
	TITOLO V	
	Amministrazione - Rappresentanza	
	ARTICOLO 18	
	18.1. La Società è amministrata da un consiglio di ammini-	
	strazione composto da tre membri nominati dall'assemblea.	
	18.2. Non possono assumere la presidenza della Società rap-	
	presentanti di società costituite da un unico socio persona	
	fisica, di enti con scopo di lucro e di amministrazioni pub-	
	bliche.	
	18.3. Gli amministratori possono essere anche non soci. Essi	
	restano in carica per il periodo stabilito dai soci al momento	
	della nomina ovvero, in mancanza di determinazione della du-	
	rata della carica, fino a dimissioni o a revoca e sono rie-	
	leggibili.	
		17

18.4. Nel caso di determinazione di durata della carica, gli amministratori scadono alla data della assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

18.5. Gli amministratori devono rivestire i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza: non devono aver riportato condanne penali per delitti, non devono avere carichi penali pendenti per delitti che prevedono la pena della reclusione minima superiore a tre anni precedenti e non devono avere una condotta morale manifestamente contraria allo spirito dell'impresa sociale.

ARTICOLO 19

19.1. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un amministratore, gli altri provvedono a sostituirlo, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea nel rispetto di quanto previsto dal precedente punto 18.5.

La decisione di sostituzione deve essere approvata dal collegio sindacale.

L'amministratore così nominato resta in carica fino alla successiva assemblea.

19.2. Qualora per qualsiasi motivo venga meno più della metà degli amministratori nominati dall'assemblea il consiglio di amministrazione si ritiene per intero dimissionario.

In tal caso, gli amministratori non venuti meno devono con-

	vocare d'urgenza l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo	
	organo amministrativo.	
	19.3. La cessazione del consiglio di amministrazione per	
	scadenza del termine ovvero per il caso di cui al comma pre-	
	cedente ha effetto dal momento in cui il nuovo organo ammi-	
	nistrativo è stato ricostituito.	
	19.4. Qualora per qualsiasi motivo, venga meno l'intero con-	
	siglio di amministrazione, il collegio sindacale deve convo-	
	care d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio	
	di amministrazione; in assenza di ciò alla convocazione	
	provvede ciascun socio.	
	19.5. Il consiglio di amministrazione, qualora non si sia	
	provveduto con delibera dell'assemblea, nomina tra i suoi	
	membri il proprio presidente e un segretario, anche estraneo	
	al consiglio stesso.	
	19.6. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presi-	
	dente quando questi lo ritenga opportuno o quando ne facciano	
	richiesta due amministratori, purché la richiesta indichi gli	
	argomenti posti all'ordine del giorno.	
	19.7. Il consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo,	
	nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione,	
	purché in Italia.	
	L'avviso di convocazione è inviato, con prova dell'avvenuto	
	ricevimento, almeno cinque giorni prima di quello fissato per	
	l'adunanza mediante lettera raccomandata, telegramma, fax o	
		19

posta elettronica; nei casi di urgenza il termine può essere

ridotto a ventiquattro ore prima dell'adunanza, escludendosi

in tal caso la convocazione per lettera raccomandata.

Il consiglio di amministrazione può definire ulteriori termini

e modalità di convocazione delle proprie adunanze.

19.8. L'avviso di convocazione è trasmesso negli stessi tempi

a con le stesse modalità ai sindaci effettivi.

19.9. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono pre-

siedute dal presidente; in caso di assenza o impedimento di

quest'ultimo dall'amministratore presente più anziano di età.

19.10. Il consiglio di amministrazione è validamente costi-

tuito con la presenza della maggioranza dei propri componenti

in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

19.11. Spetta al presidente della adunanza constatare la re-

golare costituzione della stessa, accertare l'identità e la

legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgi-

mento dell'adunanza ed accertare e proclamare i risultati

delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere

dato conto nel verbale.

19.12. Il consiglio di amministrazione può riunirsi anche per

audioconferenza o videoconferenza, con gli intervenuti di-

slocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio

collegati o audio-video collegati fra loro, a condizione che

sia rispettato il metodo collegiale.

19.13. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

19.14. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate con deliberazione collegiale.

ARTICOLO 20

20.1. Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria gestione della Società, ad eccezione di quelli che per legge o per le Norme di Funzionamento - ai sensi dell'art.11 - sono tassativamente riservati all'assemblea dei soci.

20.2. Il consiglio di amministrazione può delegare parte dei poteri a sé spettanti ad uno o più dei suoi membri.

20.3. Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza generale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio.

20.4. La rappresentanza spetta altresì all'amministratore cui siano stati delegati dal consiglio di amministrazione alcuni dei suoi poteri, nei limiti dei poteri attribuiti.

20.5. Spetta all'organo amministrativo provvedere alle assunzioni dei dipendenti, e alla nomina di direttori, anche generali, ed institori.

20.6. Agli amministratori spetta esclusivamente un rimborso per la partecipazione alle riunioni del consiglio di ammini-

strazione.	
ARTICOLO 21	
21.1. La Società può avvalersi di un "Comitato" composto da	
dieci a trenta membri, con funzioni di ascolto, di confronto,	
di approfondimento sui temi riferiti all'oggetto sociale. Le	
modalità ed i criteri di costituzione e funzionamento del	
"Comitato" stesso vengono fissati dal Consiglio di Ammini-	
strazione della Società.	
TITOLO VI	
Collegio Sindacale e revisore legale dei conti	
ARTICOLO 22	
22.1. Il collegio sindacale si compone di tre sindaci effe-	
tivi, nominati nel rispetto e aventi i requisiti di cui al-	
l'articolo 2397, comma 2, e 2399 del c. c..	
Devono essere altresì nominati due sindaci supplenti.	
L'assemblea che procede alla nomina del collegio sindacale ne	
fissa il compenso e procede alla nomina del presidente del	
collegio sindacale.	
22.2. Il collegio sindacale svolge i compiti di cui all'art.	
2403, primo comma, c.c., e quelli di cui all'art.10 del d.lgs.	
3 luglio 2017 n.112, in particolare quelli di monitoraggio	
dell'osservanza delle finalità sociali da parte della Società,	
avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli ar-	
ticoli 2, 3, 4, 11, 13 e 14 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112	
nonché gli altri compiti attribuiti per legge al collegio	
	22

	sindacale delle società per azioni.	
	Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di re-	
	dazione del bilancio sociale di cui all'art. 9, comma 2 del	
	d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.	
	22.3 I sindaci attestano che il bilancio sociale sia stato	
	redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 9,	
	comma 2 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.	
	22.4. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti	
	di ispezione e di controllo; a tal fine possono chiedere agli	
	amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di	
	imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su deter-	
	minati affari.	
	22.5. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono es-	
	sere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito re-	
	gistro; i sindaci durano in carica tre esercizi con scadenza	
	alla data dell'assemblea per l'approvazione del bilancio re-	
	lativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleg-	
	gibili. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal	
	momento in cui l'organo di controllo è stato ricostituito; i	
	sindaci uscenti sono rieleggibili.	
	ARTICOLO 23	
	23.1. Anche in ossequio al protocollo di intesa del 29 aprile	
	2016 di cui al precedente art. 4, l'attività di revisione	
	legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti	
	ai sensi della normativa applicabile. Il medesimo viene no-	
		23

minato dall'assemblea che ne fissa il compenso, su proposta

del Collegio Sindacale, e la durata.

23.2. Il revisore legale dei conti svolge le attività pre-
scritte dalla legge.

TITOLO VII .

Esercizi sociali - Utili

ARTICOLO 24

24.1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni
anno.

24.2. La Società deve, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 3 lu-
glio 2017 n. 112, tenere il libro giornale e del libro degli
inventari, in conformità alle disposizioni di cui agli arti-
coli 2216 e 2217 del codice civile, nonché a redigere e de-
positare presso il Registro delle Imprese e pubblicare nel
proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo le
linee guida adottate con decreto dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del
Terzo settore che tenga conto, tra gli altri elementi, della
natura dell'attività esercitata e delle dimensioni della
Società anche ai fini dell'impatto sociale delle attività
svolte.

24.3. Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di
amministrazione procede alla formazione ed al deposito presso
il registro delle imprese del bilancio di esercizio, in con-
formità alle disposizioni di legge.

24.4. Il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale sono sottoposti all'assemblea dei soci per l'approvazione entro il termine di cui al precedente art. 12.

ARTICOLO 25

25.1. La Società destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

25.2. La Società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, (i) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci nei limiti previsti dall'art. 3, comma 3, del d.lgs. 3 luglio 2017 n.112; (ii) alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; (iii) ad erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, soci della Società o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

25.3. La Società può destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ai fondi istituiti dagli

	enti e dalle associazioni di cui all'art.15, comma 3 del	
	d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, nonché dalla Fondazione Italia	
	Sociale, specificatamente ed esclusivamente per le finalità di	
	cui all'art. 16 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.	
	25.4. Ferme restando le ipotesi previste dai precedenti punti	
	del presente articolo, è vietata la distribuzione, anche in-	
	diretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve co-	
	munque denominati, a fondatori, soci, lavoratori e collabo-	
	ratori, amministratori ed altri componenti degli organi so-	
	ciali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi	
	di scioglimento individuale del rapporto.	
	Al riguardo si considera distribuzione indiretta di utili:	
	a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque	
	rivesta cariche sociali di compensi individuali non propor-	
	zionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e	
	alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli	
	previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e	
	condizioni;	
	b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di	
	retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento ri-	
	spetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai	
	contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto le-	
	gislativo 15 giugno 2015, n. 81,;	
	c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle	
	azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli in-	
		26

	intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione	
	di dividendi dal comma 3, lettera a) del d.lgs. 3 luglio 2017	
	n. 112;	
	d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza	
	valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore	
	normale;	
	e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condi-	
	zioni più favorevoli di quelle di mercato, ai soci, ai fon-	
	datori, ai componenti gli organi amministrativi e di con-	
	trollo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'orga-	
	nizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano	
	erogazioni liberali a favore della Società, ai loro parenti	
	entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado,	
	nonché alle società da questi direttamente o indirettamente	
	controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro	
	qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costitui-	
	scano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui	
	all'articolo 2 del d. l.gs. 3 luglio 2017 n. 112;	
	f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli	
	intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in	
	dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro	
	punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può	
	essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle	
	politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e	
		27

delle finanze.

25.5. È ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al precedente punto 24.2. del presente articolo.

TITOLO VIII '

Scioglimento e Liquidazione - Trasformazione - Fusione -

Scissione - Cessione di azienda

ARTICOLO 26

26.1. In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determina le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissando i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri ed i compensi degli stessi.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio della Società che risulterà dalla liquidazione, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'art. 24.2, è devoluto ad altri

enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'art. 16 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, in conformità a quanto previsto dall'art. 12 comma 5 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

26.2. In caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda - da realizzarsi in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio ed il perseguimento delle finalità da parte dei soggetti risultanti

dagli atti posti in essere - gli organi di amministrazione notificano, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'intenzione di procedere ad uno dei suddetti atti, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità al D.M. 27 aprile 2018 n. 50., ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio. La cessione d'azienda o di un ramo d'azienda, inoltre, previa relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale nel cui circondario ha sede la Società, attestante il valore effettivo del patrimonio della Società, deve essere effettuata in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario. L'efficacia di tali atti è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.

TITOLO IX

Norme Finali - Rinvio

ARTICOLO 27

27.1. Per quanto non previsto delle Norme di Funzionamento, si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112. Per quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e quelle presenti nel codice civile riguardanti le società a responsabilità limitata.

D. Onofrio Karpov
Tommaso D'Agenio
Amministratore

